

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Ordinario di [REDACTED]
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Nella persona del Presidente dott.ssa [REDACTED]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]

TRA

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. BIANCHINI FRANCESCO
(francesco.bianchini@avvocatiperugiapec.it), in forza di procura alle liti su foglio allegato
al ricorso introduttivo;

Ricorrente

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

Resistente non costituito

Avente ad oggetto: **Opposizione al decreto di liquidazione del compenso
dell'avvocato d'ufficio**

Conclusioni delle parti:

Per parte ricorrente: "Voglia l'ecc.mo giudice adito, in parziale riforma del decreto di rigetto di liquidazione emesso, nell'ambito del proc. pen. n. [REDACTED], in data 15.04.2024, depositato il 17.04.2024, comunicato a mezzo PEC il 6.05.2024, siccome errato in diritto e, quindi illegittimo, per i motivi esposti nel presente atto, liquidare all'Avv. [REDACTED], per l'attività professionale di recupero del credito professionale ex art. 116, D.P.R. n. 115/2002, l'importo di € 810,00# domandato in sede di istanza di liquidazione del compenso, ovvero il minore

importo ritenuto di giustizia, purché non inferiore ai valori minimi tabellari (€ 491,50#), oltre a rimborso forfettario 15% (art. 2, comma 2, D.M. Giustizia, n. 55/2014), c.a.p. ed I.V.A., come per legge; - condannare il Ministero opposto alla rifusione di spese e compenso professionale del presente giudizio d'opposizione, oltre a rimborso forfettario 15% (art. 2, comma 2, D.M. Giustizia n° 55/2014), c.a.p. ed I.V.A., come per legge, spese di registrazione dell'ordinanza decisoria se ed in quanto dovute, e successive occorrendo, con distrazione in favore dell'Avv. Francesco Bianchini, dichiaratosi antistatario ex art. 93, c.p.c.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avv. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso il decreto del 15/04/2024 con il quale il Tribunale di [REDACTED], stante il vano tentativo di recupero del credito, ha liquidato ex art. 116 d.p.r. 115/2002 il compenso per l'attività professionale prestata quale difensore d'ufficio del sig. [REDACTED] nel procedimento penale [REDACTED]

L'opponente lamenta l'omessa liquidazione in proprio favore delle spese sostenute nel vano tentativo di recupero del credito, esclusa dal Tribunale sul presupposto che *“il difensore ha agito in prima persona e non già servendosi di professionista terzo”*.

Chiede pertanto la liquidazione del compenso relativo alla fase monitoria, all'atto di precetto e al pignoramento (con esito negativo), rilevando l'inapplicabilità della riduzione prevista dall'art. 106 bis d.p.r. 115/02 alla fase di recupero del credito, nonché la condanna alle spese di lite a carico del Ministero resistente in favore dell'antistatario avv. Francesco Bianchini.

Il Ministero della Giustizia, destinatario di rituale e tempestiva notifica, non si è costituito.

Alla luce di quanto emerso deve essere accolta la domanda del ricorrente per le seguenti ragioni.

L'art. 116 d.p.r. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia – T.U.S.G.) stabilisce che *“L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.”*

Si ritiene che il difensore d'ufficio che richiede la liquidazione debba aver esperito *“un vano e non pretestuoso tentativo di recupero”*, non essendo invece posto a suo carico l'onere (eccessivo) di dimostrare l'impossibilità dell'assistito (Cass. civ. n. 8359/2020).

È inoltre ormai riconosciuto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto del difensore, nei casi predetti, al rimborso, in sede di liquidazione dei compensi, delle spese,

dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (Cass. Civ. n. 31820/2019; Cass. Civ. n. 27854/2011). Sul punto, si è argomentato che la norma contenuta nell'art. 116 T.U.S.G. condiziona la liquidazione del compenso alla dimostrazione del vano tentativo di recupero, costringendo di fatto il difensore a compiere un'attività onerosa che la legge impone come necessaria e indispensabile per ottenere detta liquidazione, con la conseguenza che il mancato rimborso costituirebbe l'imposizione di un ingiusto sacrificio economico (su tutte, vedasi Cass. Pen. n. 27473/2009). Il riconoscimento del diritto al rimborso suddetto deve ritenersi, pertanto, insito nella previsione legislativa dell'esperimento del tentativo di recupero delle somme e previsto a prescindere dal soggetto che pone in essere la relativa attività.

Con una recente pronuncia, di cui si dà conto in ricorso, la Corte di Cassazione ha inoltre espresso il principio di diritto secondo il quale *“In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002”* (Cass. Civ. n. 3606/2024).

Occorre chiarire che la disposizione dell'art. 106 bis T.U.S.G. prevede che il giudice operi la riduzione di un terzo sugli importi spettanti al difensore; la norma si fonda sull'esigenza di contemperamento tra il diritto dell'avvocato ad un compenso equo e l'interesse generale al contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia e configura *“un moderato sacrificio delle aspettative economiche del professionista, che ... non riduce il compenso ad un valore meramente simbolico”* giustificando, pertanto, anche una liquidazione inferiore ai valori minimi tabellari (Cass. Civ. n. 4759/2022). La stessa *ratio* è posta a fondamento della disposizione dell'art. 82 T.U.S.G. laddove si stabilisce che l'onorario spettante al difensore non possa essere superiore ai valori medi delle tariffe professionali.

La Corte, nella citata pronuncia, giunge all'affermazione del principio di diritto rilevando che la norma di cui all'art. 106 bis T.U.S.G. è dettata per i soli compensi maturati per la difesa prestata a vantaggio dell'assistito nel processo penale e non anche per la diversa attività professionale compiuta, al di fuori del processo penale, nei confronti dell'assistito e necessaria al professionista per potersi avvalere della liquidazione del compenso ex art. 116 T.U.S.G. Evidenzia inoltre la Corte come l'attività di recupero potrebbe, in concreto, anche essere affidata dal difensore a un professionista terzo, al quale sicuramente non potrebbe essere opposta la decurtazione del compenso (cfr. Cass. Civ. n. 3606/2024 cit.).

Passando a esaminare il caso di specie, deve ritenersi che il Tribunale, per le ragioni sopra richiamate, ha erroneamente omissso di liquidare all'avv. [REDACTED] il compenso per l'infruttuosa attività di recupero del credito, dovendosi aver riguardo allo svolgimento dell'attività professionale di recupero indipendentemente da chi l'abbia compiuta.

Si impone pertanto la liquidazione di dette somme, pur dovendosi effettuare una nuova e autonoma liquidazione, consentita al giudice ove il titolo esecutivo non costituisca giudicato *erga omnes* (come nel caso di un decreto ingiuntivo non opposto, il quale ha forza di giudicato solo tra le parti) (Cass. Civ. 31820/2019 cit.; Cass. Civ. n. 3673/2019).

Sono pertanto ritenuti di spettanza, ad integrazione di quanto già liquidato con decreto del 15/04/2024, i seguenti importi, calcolati applicando i parametri del d.m. 55/2014 come modificati dal d.m. 147/2022. Ai valori tabellari viene applicata la riduzione del 50% di cui all'art. 4 del d.m. 55/2014 in considerazione della ridotta complessità degli incombenzi espletati:

- procedimento monitorio (€0 - € 5.200): € 236,50
- atto di precetto (€0 - € 5.200): € 71,00
- procedure esecutive mobiliari (fase di studio, € 1.100 - € 5.200): € 184,00

Viene quindi liquidata al difensore d'ufficio, avv. Stefano Bigi, la somma di **€ 491,50**, oltre spese forfettarie e accessori di legge, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il recupero del credito.

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili considerando che il Ministero non si è costituito per contrastare le ragioni del ricorrente e che la questione sottoposta è tuttora controversa e solo recentemente è intervenuta la Corte di cassazione sulla questione specifica con la sentenza citata.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. [REDACTED] con ricorso ai sensi degli artt. 170 d.p.r. 115/2002 e 15 d.lgs. 150/2011 in opposizione al decreto con cui in data 15/04/2024 il Tribunale di [REDACTED] ha liquidato ex art. 116 d.p.r. 115/2002 il compenso per l'attività professionale prestata quale difensore d'ufficio del [REDACTED] nel procedimento penale [REDACTED] così provvede:

- i. accoglie la domanda relativa alla liquidazione delle spese di recupero del credito professionale e, per l'effetto, a parziale modifica del decreto di liquidazione in data 15/04/2024 del giudice del Tribunale di [REDACTED] liquida in favore dell'avv. [REDACTED], a titolo di rimborso per le spese sostenute per i tentativi di recupero del credito professionale, l'ulteriore somma di **€ 491,50**, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
- ii. Spese irripetibili.

[REDACTED], 29/08/2024.

IL PRESIDENTE

